

**COLLEGIO GEOMETRI DIVERONA**  
**11 MAGGIO 2018**  
**RISCHIO GIUDIZIARIO DEL PROFESSIONISTA**

**NOVITA' DELLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI RESPONSABILITA'  
DEI PROFESSIONISTI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI**

---

**AVV. LUIGI MEDURI**

luigi.meduri@studiomeduri.it

# PARTE PRIMA

---

## LA RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL PROGETTISTA

## TRIBUNALE MASSA, 15/12/2017

---

Nel contratto di appalto, il committente non è responsabile dei danni provocati a terzi quando il fatto è stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine del **direttore** dei **lavori** o di altro rappresentante del committente che abbia esercitato un'ingerenza sull'attività dell'appaltatore.

[DA IURIS DATA]

## CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, 06/12/2017, N. 29218

---

In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.

[DA IURIS DATA]

## CONTINUA

---

Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto la responsabilità solidale del progettista e direttore dei lavori e dell'appaltatore per i difetti della costruzione che avevano determinato infiltrazioni d'acqua, ponendo a carico del primo l'identica obbligazione risarcitoria del secondo, avente ad oggetto le opere necessarie all'eliminazione dei vizi ed all'esecuzione dell'"opus" a regola d'arte.

## CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, 09/11/2017, N. 26552

---

L'ipotesi di responsabilità regolata dall'articolo 1669 del Codice civile in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e, conseguentemente, nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione della cosa, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione.

[DA IURIS DATA]



## TRIBUNALE AREZZO, 16/10/2017, N. 1153

---

In tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera.


[DA IURIS DATA]

## SENTENZA CONFORME A CASS. N. 20557 DEL 30.9.2014

---

La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza del giudice di appello che, «...con riguardo ad una pretesa risarcitoria per danni causati dalla cattiva esecuzione di opere di bonifica ed impermeabilizzazione del tetto di un edificio, aveva affermato la responsabilità per "culpa in vigilando" dell'amministratore condominiale, quale direttore dei lavori, che aveva ommesso di controllare l'idoneità della copertura con teloni di plastica durante i lavori di scopertura e successiva ricostruzione del tetto»

[DA IURIS DATA]





# ART. 44 D.P. R. 380/2001

## SANZIONI PENALI

---

I. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

- a) l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
- b) **l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;**
- c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

# CONTINUA

---


2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.

2-bis. **Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa.**

## CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, 04/10/2017, N. 9058

---

Per il reato di cui all'art. 44, comma I, lett. b), D.P. R. 380/2001, è **configurabile la responsabilità del progettista e direttore dei lavori, e del costruttore** in caso di realizzazione di interventi edilizi necessitanti il permesso di costruire, ma eseguiti in base ad una denuncia di inizio attività accompagnata da dettagliata relazione a firma del predetto professionista, in quanto l'attestazione del progettista di "conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti" comporta l'esistenza in capo al medesimo di **un effettivo e concreto obbligo di vigilanza anche nel corso dell'esecuzione dei lavori....**



# CONTINUA

---

...con la logica conseguenza che - se i lavori eseguiti risultano difformi e diversi da quelli autorizzati con d.i.a., e per essi necessitava il permesso di costruire -, responsabile dell'abuso è anche il progettista e direttore dei lavori, in concorso con gli altri autori.

[DA IURIS DATA]

## ART. 29 DPR 380/2001

---

- I. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, **unitamente al direttore dei lavori**, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

# CONTINUA

---

2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.

# CONTINUA

---

3. Per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, il progettista assume la qualità di **persona esercente un servizio di pubblica necessità** ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari (2).

CASS., SEZ. III, N. 6035/17; CASS., SEZ. III, N. 35594/16; CASS., SEZ. III, N. 48947/15.

---

Alla luce delle novità legislative introdotte dai decreti n. 69/2013 e n. 133/2014 e del d.lgs. n. 222/2016, sono subordinate a permesso di costruire (e quindi soggette alle sanzioni penali di cui all'art. 44 del TUE) solo le ristrutturazioni che comportano **la trasformazione strutturale dell'immobile, o un aumento delle unità immobiliari o che ne modificano il volume, la superficie o la sagoma.**



# CONTINUA

---

Le ristrutturazioni su immobili in zone vincolate, mediante demolizione e ricostruzione, effettuate previa SCIA, se non aumentano la superficie, il volume e la sagoma dell'immobile, non danno luogo a responsabilità penale.

**[DA IURIS DATA]**

## ART. 44 TUE E DOLO DEL DIRETTORE LAVORI

---

La responsabilità contestata al direttore lavori va esclusa se viene accertato che non vi era volontà di agire *contra legem*.


Per esempio nel caso in cui, dimostri il rispetto del progetto avviato con SCIA.

# CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, 24/05/2017, N. 43153

---

L'art. 29 TUE (responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività) , prevede un meccanismo di responsabilità concorrente del titolare del permesso di costruire, del committente e anche del costruttore e del direttore dei lavori, per quanto concerne la conformità delle opere a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo; sicché la presenza del direttore dei lavori non può certo valere ad elidere, in alcun modo, gli obblighi gravanti sulle altre figure qualificate previste dal citato art. 29 e, tra queste, l'amministratore della società costruttrice .

**[DA IURIS DATA]**



## CORTE CONTI REG., (LOMBARDIA), 03/05/2017, N. 62

---

Sussiste responsabilità erariale in capo al direttore dei lavori che effettui errate od irregolari valutazioni e contabilizzazioni in sede di redazione dello stato di avanzamento dei lavori, a cui consegua un esborso in misura sproporzionata rispetto a quanto effettivamente conseguito dalla pubblica amministrazione.

[DA IURIS DATA]

# CORTE APPELLO BRESCIA, SEZ. I, 16/03/2017, N. 383

---

Al progettista e direttore dei lavori non può imputarsi quanto esula dalle proprie competenze, come l'isolamento acustico.

Nel caso *«il professionista, infatti, aveva ricevuto l'incarico di predisporre esclusivamente il progetto architettonico del complesso edilizio, che evidentemente non comprendeva, e non poteva comprendere, aspetti ed impianti di natura squisitamente specialistica, quale è, appunto, quello riguardante l'isolamento acustico.»*

[DA IURIS DATA]

# PARTE SECONDA

---

**LA RESPONSABILITA' DI  
COMMITTENTI,  
RESPONSABILI, LAVORI,  
COORDINATORI  
E DIRETTORI DEI LAVORI  
PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI**

**NOVITA' DELLA GIURISPRUDENZA**

## CASSAZIONE PENALE SEZ. IV 25 GENNAIO 2018 N. 10544

---

In tema di infortuni sul lavoro, il committente, nei cantieri temporanei o mobili in cui sia prevista la presenza (anche non contemporanea) di più imprese esecutrici, ha l'obbligo:

- 1) di elaborare il DUVRI;
- 2) di nominare il coordinatore per la progettazione (CSP), deputato a redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
- 3) di nominare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), deputato a verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa, sia in relazione al PSC che in rapporto ai lavori da eseguirsi.

# CONTINUA

---

In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità, per il reato di omicidio colposo, degli amministratori della **società committente dei lavori**, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso a un dipendente della società alla quale la subappaltatrice della prima affidataria dei lavori aveva a sua volta subappaltato i lavori, in ragione della mancata nomina del CSE e delle gravissime carenze dei POS delle imprese esecutrici.

[DA IURIS DATA]



## CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, 10/01/2018, N. 7188

---

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il **committente**, anche nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per **la scelta dell'impresa** sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia **immediatamente percepibile senza particolari indagini**.

# CONTINUA

---

In applicazione di tale principio, la Corte - con riferimento a una fattispecie in cui i lavori appaltati erano stati oggetto di una catena di subappalti - ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto la responsabilità a titolo di lesioni colpose del primo appaltatore, per avere omesso di vigilare sull'adozione, da parte dell'ultimo subappaltatore della catena, di presidi anticaduta nel vano ascensore in cui si era verificato l'infortunio, la cui mancanza era stata rilevata tre giorni prima dell'incidente dal coordinatore della sicurezza nominato dal primo committente.

[\[DA IURIS DATA\]](#)

## CASSAZIONE PENALE SEZ. IV 14 SETTEMBRE 2017 N. 45862

---

In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori svolti in un cantiere edile è titolare di una posizione di garanzia - che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica - in quanto gli spettano compiti di "alta vigilanza", consistenti:

a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori;

## CONTINUA

---

b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento;

c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS.

# CONTINUA

---

Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva riconosciuto la **responsabilità del coordinatore** per le lesioni subite da un lavoratore, in ragione dell'**inidoneità del piano operativo di sicurezza predisposto dall'impresa, che non contemplava specifiche misure contro il rischio di caduta attraverso lucernari, indicato nel piano di sicurezza e coordinamento.**

[DA IURIS DATA]

## DITTA ESTERNA

CASSAZIONE PENALE SEZ. IV 12 APRILE 2017 N. 34869

---

In tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori ha ad oggetto esclusivamente il rischio per l'ipotesi in cui i lavori contemplino l'opera, anche non in concomitanza, di più imprese o lavoratori autonomi le cui attività siano suscettibili di sovrapposizione od interferenza, e non il sovrintendere, momento per momento, alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal piano operativo di sicurezza.

# CONTINUA

---

In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di condanna del coordinatore per la sicurezza dei lavori, per l'infortunio occorso ad un lavoratore di una ditta esterna intento allo smontaggio di pannelli mentre si trovava su un trabattello con ruote, poiché non era stata verificata la ricorrenza di un rischio derivante dalla interferenza di lavorazioni riconducibili a ditte diverse sul luogo di lavoro.

[DA IURIS DATA]

## VERIFICA IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE

CASSAZIONE PENALE SEZ. III 06 DICEMBRE 2016 N. 10014

---

Il committente che non verifica l'"idoneità tecnico professionale" dell'impresa edile risponde anche dell'infortunio occorso durante il "sopralluogo" e quindi ben prima della stipula del contratto di appalto.

Lo ha stabilito la Cassazione condannando il socio accomandatario di una società in seguito alla morte del titolare di una ditta edile caduto dal tetto di un capannone industriale durante un sopralluogo. Per l'imputato, gli era stata attribuita una responsabilità che egli non poteva avere non essendo stato stipulato alcun contratto. Per la Corte, invece, la responsabilità non si fonda sul supposto perfezionamento di un contratto di appalto, ma sulla "mancata verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa", dal momento che era stato comunque acconsentito alla vittima di effettuare il sopralluogo presso la struttura danneggiata salendo sul tetto.



# CORTE DI CASSAZIONE 45862 DEL 5.10.17

---

Caso di condanna del CSP/CSE per l'infortunio occorso ad un lavoratore presso un cantiere di ristrutturazione di un centro residenziale per caduta nel vuoto, attraverso il vetro del lucernario, mentre era intento ad eseguire lavori di pittura sulle pareti esterne del vano ascensore.

L'addebito di colpa al coordinatore è:

- non avere corredato il PSC con tavole e disegni esplicativi delle lavorazioni da fare sul tetto;
- non avere adeguato il PSC all'evoluzione dei lavori;
- non avere verificato l'applicazione del PSC da parte delle imprese esecutrici;
- non avere verificato la coerenza del POS con il PSC.

# COME SI È DIFESO IL COORDINATORE?

---

Ha sostenuto che la sua responsabilità si limitava ai rischi interferenziali fra i vari esecutori in cantiere e non alla prevenzione dei reati propri del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti.

La Cassazione ha ribadito che nel caso era compito del CSE:

- verificare l'idoneità del POS (che non prevedeva misure di prevenzione né riguardo i lavori di rasatura e pittura da eseguire in copertura né contro il rischio di caduta nel lucernario);
- prevedere nel PSC dispositivi di sicurezza collettivi, come il posizionamento di tavole sulla superficie dei lucernari.

[DA ISL IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO]



# CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, 09/02/2016, N. 23171

---

- In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica ditta appaltatrice (c.d. cantiere "sotto - soglia"), è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa - essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall'art. 3, comma ottavo, D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 - sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto la responsabilità a titolo di omicidio colposo del committente, il quale aveva omesso non solo di verificare l'idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice, in relazione alla entità e tipologia dell'opera, ma anche di attivare i propri poteri di inibizione dei lavori, a fronte della inadeguatezza dimensionale dell'impresa e delle evidenti irregolarità del cantiere).

## CASSAZIONE PENALE SEZ. IV N. 50037 DEL 31.10.17

---

Caso di condanna del CSE per l'infortunio occorso ad un lavoratore caduto nel vuoto mentre era intento a realizzare la posa in opera della pannellatura lignea per la realizzazione di un solaio: un pannello, appoggiato senza ancoraggio alle sottostanti doghe in metallo, si era accidentalmente spostato ed il lavoratore aveva perso l'equilibrio.

# COME SI È DIFESO IL COORDINATORE?

---

Il CSE ha sostenuto che non rientrava nei suoi compiti la prevenzione di rischi specifici, avendo una funzione di alta vigilanza e non operativa quale quella del DDL del dirigente o del preposto.

La Cassazione ha riconosciuto che non tocca al CSE la stringente vigilanza, momento per momento sulle lavorazioni, ma che nel caso avrebbe dovuto verificare:

- l' idoneità del POS;
- la coerenza POS/PSC;
- l'avvenuta valutazione da parte del DDL dei rischi indicati nel PSC..

## MA SOPRATTUTTO...

---

...ma soprattutto la sentenza di condanna è stata confermata perché il CSE non aveva ottemperato al compito di «verificare che nel cantiere non vi fossero **carenze organizzative immediatamente percepibili...**»

[DA ISL IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO]

## CASS. PEN. SEZ. IV 29.12.2017 N. 57974

---

Il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al c.d. **rischio specifico**, proprio dell'attività dell'impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo.

La funzione di alta vigilanza che grava sul CSE ha ad oggetto esclusivamente il rischio per l'ipotesi in cui i lavori contemplino l'opera, anche non in concomitanza, di più imprese o lavoratori autonomi le cui attività siano suscettibili di sovrapposizione o interferenza e non il sovraintendere momento per momento alla corretta applicazione delle metodiche risultanti dal POS .

# CONTINUA

---

Caso di assoluzione del coordinatore per l'infortunio di un lavoratore che, nel corso di lavori eseguiti presso un cantiere edile da due imprese, veniva colpito al capo da un trapano non adeguatamente assicurato dal dipendente dell'altra impresa.

Il CSE aveva correttamente valutato, nel verbale di coordinamento, la sovrapposizione di attività lavorative.



# CONTINUA

---

Secondo la Cassazione «Il verbale di coordinamento, oltre ad avere funzione integrativa del piano di sicurezza, escludeva la sovrapposizione di attività lavorative, anche con riguardo allo svolgimento di operazioni nella parte di ponteggio dentro il cortile, salvo che per le operazioni di calo a basso delle persiane, durante le quali le altre operazioni di lavoro dovevano rimanere sospese».

# CONTINUA

---

La Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d'Appello che aveva ritenuto la responsabilità del CSE perché non aveva diffuso il verbale di coordinamento, sostenendo che la questione della mancata diffusione del verbale era mal posta, visto che « i compiti di alta vigilanza affidati al Coordinatore implicavano che egli interagisse non già con le maestranze, ma con i titolari delle ditte esecutrici nel vigilare e coordinare l'osservanza, da parte di costoro, delle misure di sicurezza.»

[DA ISL IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO]

## CASS. PEN. SEZ. IV I I I . I I . 2016 N. 47834

---

Caso di condanna di due coordinatori perché avevano ommesso di vigilare sulla corretta osservanza del POS e del PSC in un cantiere dove per almeno due-tre giorni i lavori sulla copertura erano andati avanti in assenza dei DPC, regolarmente prescritti dai piani della sicurezza, senza che alcuna contestazione fosse mossa dai coordinatori, essendo la società datrice di lavoro del lavoratore infortunato subentrata nel cantiere dopo che la prima ditta aveva rimosso i parapetti che in precedenza erano stati posti.

## CONTINUA

---

Secondo la Cassazione, il subingresso di un'impresa ad un'altra può costituire un'accentuazione dell'area di rischio che va opportunamente monitorata dal CSE.

# IL CONTRATTO INTERNO ALLA SEZIONE QUARTA DELLA CASSAZIONE

---

La sezione quarta, che fin qui abbiamo visto all'opera, è sostanzialmente divisa.

In alcune sentenze si sottolinea che il CSE è responsabile soltanto del monitoraggio dei rischi interferenziali ed alla sicura organizzazione complessiva del cantiere.

In altre, si estende la responsabilità del CSE al dovere di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese delle prescrizioni del piano di sicurezza, a maggior garanzia dell'incolumità dei lavoratori.

# IL CASO CHE HA CREATO IL CONTRASTO

---

Si può pretendere dal CSE la verifica del corretto montaggio e l'utilizzo di bullonature idonee, se questo è già previsto nelle istruzioni del fabbricante?

Risposta data nel caso concreto: il CSE non è il controllore del DDL, ma il gestore del rischio interferenziale, con l'unica eccezione che egli è tenuto, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato a sospendere le lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti.

# LE CAUTELE DA ADOTTARE DA PARTE DEL CSE

---

1. VERIFICA COERENZA PSC E POS
2. RIUNIONI DI COORDINAMENTO, FORMALIZZAZIONE E DIFFUSIONE DEI VERBALI AI DATORI DI LAVORO
3. INTERVENIRE SEMPRE SE CI SI TROVA IN PRESENZA DI SITUAZIONI DI PERICOLO PERCEPILI A COLPO D'OCCHIO
4. MONITORARE LA FASI DI SUBINGRESSO DELLE IMPRESE
5. SOSPENDERE IN PRESENZA DI PERICOLO GRAVE ED IMMINENTE

# COMMITTENTE E RESPONSABILE LAVORI

## CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, 31/01/2018, N. 14359

---

In tema di reati relativi alla sicurezza sul lavoro, pur in presenza di altre figure aziendali, il responsabile dei lavori, le cui funzioni devono essere specificatamente indicate con atto scritto, ed il committente non sono esonerati dagli obblighi di garanzia riferiti alla loro funzione in tema di sicurezza sul lavoro. Tali figure possiedono doveri generali di verifica, non solo formale, ma anche sostanziale, degli obblighi di legge in materia di tutela della salute dei lavoratori e di sicurezza dei luoghi di lavoro.

[DA IURIS DATA]



# CORTE APPELLO NAPOLI, SEZ. IV, 04/05/2017, N. 1950

---

In tema di danni derivati ad una proprietà esclusiva a seguito dell'esecuzione di lavori appaltati dal condominio, l'autonomia dell'appaltatore comporta che egli debba ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera e che non possa configurarsi una corresponsabilità del condominio committente in difetto della prova della specifica violazione da parte di quest'ultimo di regole di cautela nascenti dall'art. 2043 c.c. ovvero della riferibilità dell'evento al committente stesso per c.d. "**culpa in eligendo**" per essere state affidate le opere ad impresa assolutamente inidonea ovvero per essere stato l'appaltatore, in base a patti contrattuali, mero esecutore degli ordini del condominio committente.

[DA IURIS DATA]



# CORTE APPELLO BRESCIA, SEZ. II, 30/01/2017, N. 134

---

Va riconosciuta la responsabilità della proprietaria -committente dei lavori di ristrutturazione della propria casa di abitazione, atteso che essendo pacifico che l'evento è avvenuto durante il corso dei detti lavori e per l'esecuzione dei lavori aveva noleggiato il 'muletto elevatore', risultato inadeguato al sollevamento, oltre che allo stato dei luoghi ed è inoltre incontroverso che la stessa non aveva approntato, come dovuto, le necessarie cautele per la sicurezza del cantiere e di quanti vi operavano, transitavano o sostavano. Pertanto, deve accertarsi **la prevalente responsabilità nel sinistro dell'esecutore dei lavori nella misura di due terzi e della proprietaria -committente nella minore misura di un terzo.**

[DA IURIS DATA]

GRAZIE DELL'ATTENZIONE

---

**THIS  
IS  
THE END**

**(Jim Morrison)**

.